AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

UTENZE NON DOMESTICHE

AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(ai sensi dell'art. 11 del Regolamento)

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

La riduzione percentuale della tariffa, **da applicare alla sola quota variabile** della stessa, viene riconosciuta **in base all'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari**, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui" minimi desunti per analogia dalla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero} \times 100}{\text{Metri quadrati} \times Kd}$$

In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della quota variabile della tassa.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo (*RICHIESTA AGEVOLAZIONE RIFIUTI ASSIMILATI NON DOMESTICHE*) **appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il mese di aprile dell'anno successivo**, attestante la tipologia e quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia della documentazione e dei formulari di trasporto (FIR) sui quali sono specificate le quantità di rifiuti affettivamente avviate al riciclo, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo.

La riduzione è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsata.

CUMULO DI RIDUZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.